



Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 7 del 08/02/2017

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -" ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì **otto** del mese di **febbraio**, alle ore **15:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Vice Presidente **Silvia Mancini**, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1	ROCCHI ANGELO	Sindaco	14	DEL CORNO ALESSANDRO	Consigliere
2	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	Consigliere	15	DELLA VELLA FABIO	Presidente del Consiglio
3	BIAFORA SALVATORE	consigliere	16	D'ERCHIE ALESSANDRO	Vice Presidente
4	BOTTE VITO	Consigliere	17	MANCINI SILVIA	Vice Presidente
5	BRASACCHIO ROSALIA	Consigliere	18	MOTTA MONICA	Consigliere
6	CALIANDRO EROS	Consigliere	19	PROCOPIO FRANCESCO	Consigliere
7	CAPODICI SALVATORE	Consigliere	20	RAMETTA GIOVANNI	Consigliere
8	CETRULLO LUCIANO	Consigliere	21	SANSALONE COSIMO VINCENZO	Consigliere
9	CHIESA FABRIZIO	Consigliere	22	SEIDITA DOMENICO	Consigliere
10	COCCIRO GIOVANNI	Consigliere	23	SPINAPOLICE SERGIO	Consigliere
11	CORRADINI LORENZO	Consigliere	24	TUFO NICOLA	Consigliere
12	DE MASTRO RAFFAELLA AGATA FABIOLA	Consigliere	25	VERZINO LOREDANA	Consigliere
13	DE VITO GRAZIELLA	Consigliere			

Risultano assenti i consiglieri: DELLA VELLA, SANSALONE

Sono pertanto presenti **n. 23** componenti.

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: PEREGO DANIA, DI BARI GIUSEPPE, DI BELLONIA ARMANDO, ROSA SIMONE, LANDILLO FRANCESCA, TESAURO GIANFRANCA

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -" ANNO 2017

IL VICE PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 2) dell'ordine del giorno: " Imposta Unica Comunale - I.U.C. – Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente "Imposta Municipale Propria - I.M.U" – Anno 2017." e cede la parola all'Assessore Tesauro G. per relazionare in merito;

Relaziona quindi l'Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 5 in data odierna e come di seguito riportata:

"Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della componente IMU anno 2017. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.

Per il 2017, la Legge di stabilità (legge 232 dell' 11.12.2016) ha confermato la sospensione dell'efficacia di eventuali aumenti dell'aliquota IMU rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015. Indipendentemente dalle disposizioni governative, l'Amministrazione comunale ha deciso di non aumentare le aliquote.

Come ricorderete la legge di stabilità dell'anno 2016, aveva introdotto alcune novità, tra cui l'esenzione IMU sui terreni agricoli condotti e posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli e la possibilità di aggiornare la rendita catastale dei fabbricati produttivi e speciali (categoria D ed E) già censiti, tramite stima diretta. Era stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti con l'introduzione di una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Inoltre era stato chiarito e legiferato che il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque Ufficio delle Entrate e inoltre la riduzione non si applica: se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale), se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi, se si risiede all'estero, se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario.

Con questo provvedimento si propone la conferma delle aliquote deliberate negli anni precedenti:

Aliquota base così come previsto dall'art. 13, c. 6 DL 201/2011: 1,06%

Stessa aliquota: 1,06% (0,76% standard a favore dello Stato + 0,30 % aumento a favore del comune) per gli immobili ad uso produttivo classificati cat. in D;

Abitazioni principali "di lusso" Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,60% con detrazione €. 200,00

aliquota ridotta: 0,60% per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica

aliquota ridotta: 0,76% per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4 della Legge 431/1998 ovvero previste nell'ambito di convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune

aliquota ridotta: 0,53% per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.

Occorre infine precisare che tale proposta è stata sottoposta alla commissione I e discussa nella seduta del 23/01/2017."

IL VICE PRESIDENTE apre il dibattito:

INTERVIENE il Consigliere:

Capodici S. candidato Sindaco liste Civiche “Cambia Cologno” - “Progetto Cologno” - "Lista Poloni per Cologno";
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 5 in data odierna, che qui si intende integralmente riportato;

Il Capogruppo Cocciro G. chiede la verifica del numero legale.

Il Vice Presidente dispone che il Segretario provveda all'appello, a seguito del quale risultano presenti n. 19 Consiglieri:

1. ROCCHI ANGELO
2. BARLASSINDA FRANCESCO LUIGI
3. BOTTE VITO
4. BRASACCHIO ROSALIA
5. CALIANDRO EROS
6. CAPODICI SALVATORE
7. CETRULLO LUCIANO
8. COCCIRO GIOVANNI
9. CORRADINI LORENZO
10. DE MASTRO RAFFAELLA
11. DEL CORNO ALESSANDRO
12. D'ERCHIE ALESSANDRO
13. MANCINI SILVIA
14. MOTTA MONICA
15. PROCOPIO FRANCESCO
16. RAMETTA GIOVANNI
17. SEIDITA DOMENICO
18. SPINAPOLICE SERGIO
19. TUFO NICOLA

e assenti n. 6 Consiglieri

1. BIAFORA SALVATORE
2. CHIESA FABRIZIO
3. DE VITO GRAZIELLA
4. DELLA VELLA FABIO
5. SANSALONE COSIMO
6. VERZINO LOREDANA

Rientrano in aula i Consiglieri Biafora S., Chiesa F. e De Vito G. portando il numero dei Consiglieri presenti a 22;

IL VICE PRESIDENTE chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto:

IL VICE PRESIDENTE dà atto che nessun capogruppo consiliare chiede di intervenire per la dichiarazione di voto;

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 5 in data odierna e come sopra riportata;

UDITO l'intervento del Consigliere Comunale Capodici S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 5 in data odierna che qui si intende integralmente riportato;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.06.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.-, approvato con propria precedente deliberazione n. 33 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che ha confermato la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base: 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", che ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che il comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha confermato per l'anno 2017 la possibilità, per i comuni che hanno deliberato di derogare al limite massimo delle aliquote singolarmente applicabili per IMU e TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, di continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;

RICHIAMATO altresì il comma 707, lettera b), punto 2 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rettificato l'art. 13 del D.L. 201/2011 integrandolo come segue: «*L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10*»;

VISTO l'art. 1 comma 10, lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto, tra l'altro, nuove norme che regolano la concessione di immobili in comodato da parte del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, prevedendo una riduzione del 50% della base imponibile, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; viene eliminata al contempo la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato;

TENUTO CONTO che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “**INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI**”;

VISTO che con l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, appare necessario confermare e quindi determinare per l'anno 2017 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU – nelle seguenti misure:

- **ALIQUOTA DI BASE** per quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 **1,06%**

- **ALIQUOTA DI BASE** per quanto previsto l'art. 1, comma 380, lett. g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D **1,06%** (0,76% aliquota standard a favore dello Stato + 0,30% aumento aliquota a favore del Comune);

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 **E RELATIVE PERTINENZE** per quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011
0,60%

- **ALIQUOTA RIDOTTA** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011
0,60%

- **ALIQUOTA RIDOTTA** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4 della Legge 431/1998 ovvero previste nell'ambito di convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune
0,76%

DATO ATTO che l'argomento de quo è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare I "Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale, Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali", nella riunione del 23 gennaio 2017, che ha deliberato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del regolamento del Consiglio Comunale, così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 espressi, rispettivamente, dal:

- Dirigente Area Economico Finanziaria;
- Dirigente Area Economico Finanziaria, in relazione alla sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, Ragioneria ;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 15, contrari n. 7 (Botte, Capodici, Cetrullo, Cocciro, Del Corno, D'Erchie, Motta), espressi in forma palese dai n. 22 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) **DI CONFERMARE** e quindi **DETERMINARE**, con decorrenza dal 01.01.2017, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

- **ALIQUOTA DI BASE** per quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 **1,06%**

- **ALIQUOTA DI BASE** per quanto previsto l'art. 1, comma 380, lett. g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D **1,06%** (0,76% aliquota standard a favore dello Stato + 0,30% aumento aliquota a favore del Comune);

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 **E RELATIVE PERTINENZE** per quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011

0,60%

- **ALIQUOTA RIDOTTA** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011

0,60%

- **ALIQUOTA RIDOTTA** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4 della Legge 431/1998 ovvero previste nell'ambito di convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune

0,76%

precisando che per avere diritto alla suddetta aliquota ridotta il soggetto passivo deve presentare entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta annuale, apposita istanza, utilizzando il modello predisposto dal Comune e allegare copia del relativo contratto di locazione;

- **ALIQUOTA RIDOTTA** per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00

0,53%

2) **DI STABILIRE** che per avere diritto alla suddetta riduzione di aliquota il comodato deve risultare da contratto scritto registrato e che il soggetto passivo deve presentare, entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta comunale, a pena di decadenza, apposita denuncia, utilizzando il modello predisposto dal Comune;

3) **DI DARE ATTO** che la detrazione per le abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è quella prevista dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

4) **DI DARE ATTO** altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

5) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

7) **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria - Servizio Tributi - Dott. Fabio Scupola l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 15, contrari n. 7 (Botte, Capodici, Cetrullo, Cocciro, Del Corno, D'Erchie, Motta), espressi in forma palese dai n. 22 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Esce dall'aula il Consigliere Caliandro E. portando il numero dei Consiglieri presenti a 21

Entra in aula il Consigliere Verzino L. portando il numero dei Consiglieri presenti a 22

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE
"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -" ANNO 2017

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Presidente
Silvia Mancini
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente
